

Relazione illustrativa all'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'area della dirigenza sottoscritta in data 07.03.2023 "annualità economica 2022"

(articolo 40, comma 3-sexies, d. lgs. n. 165 del 2001 circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.

La *relazione illustrativa* è composta da due distinti moduli,

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (*Scheda 1.1*);
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	07 marzo 2023	
Periodo temporale di vigenza	Validità anno 2022	
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segretario Generale ▪ Dirigente Servizi Istituzionali organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): <ul style="list-style-type: none"> ➤ CGIL FP ➤ CISL FPS ➤ UIL FPL ➤ FEDIR ➤ DIREL ➤ DIRER ➤ UNSCP organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): <ul style="list-style-type: none"> ➤ CGIL FP ➤ DIRER 	
Soggetti destinatari	Personale dell'area dirigenziale	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Annualità economica 2020 – distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato	
Rispet	Intervento dell'organo di controllo interno. allegazione della	E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno (verbale Collegio Revisori n. 13 del 20/02/2023)

certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa.	<p>L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi.</p>
Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. 150/2009, con la Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 12.07.2022</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013 per il triennio 2022-2024 con la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 30.04.2022</p>
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi la misurazione e validazione della performance viene effettuata dal Nucleo di valutazione secondo il sistema di valutazione e misurazione adottato dalla Giunta Comunale.</p>
Eventuali osservazioni:	

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

a) Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

Il fondo della dirigenza, in fase di costituzione, è ordinariamente ripartito:

- *Fondo destinato alla Retribuzione di Posizione in misura pari all'85%;*
- *Fondo destinato alla Retribuzione di Risultato in misura pari al 15%;*

Fermo restando il limite massimo dell'85% sopra definito, la quota di fondo destinata a retribuzione di posizione è determinata annualmente, già in fase di costituzione del fondo stesso, in considerazione del numero di incarichi eventualmente assegnati ad interim. In caso di successiva attribuzione degli incarichi precedentemente ricoperti ad interim, si procederà, a consuntivo, al riproporzionamento delle retribuzioni di posizione corrisposte nel corso dell'anno e al relativo conguaglio.

Le risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato per il soddisfacimento delle finalità e secondo l'ordine di priorità di seguito riportati:

- 1. retribuzione di risultato degli incarichi dirigenziali ad interim, come determinata alla successiva lettera c);*
- 2. clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 CCNL, come definita alla successiva lettera d);*
- 3. differenziazione della retribuzione di risultato, come definita alla successiva lettera e);*
- 4. incremento proporzionale della retribuzione di risultato di cui alle successive lettere b) e c) come determinata ad esito della differenziazione prevista al precedente punto 3.*

b) Determinazione della retribuzione di risultato - art. 58 CCNL 17.12.2020

- **Retribuzione di risultato** incarichi dirigenziali pari al 15% della retribuzione di posizione.

c) Definizione della percentuale della retribuzione di risultato per incarichi ad interim

- **Retribuzione di risultato** incarichi dirigenziali ad interim pari al 30% della retribuzione di posizione assegnata ad interim.

d) Clausola di salvaguardia economica - art. 31 CCNL 17.12.2020

La percentuale della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 31 è determinata inizialmente nella misura del 100% dell'indennità di posizione connessa al precedente incarico e comunque nei limiti delle risorse non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.

e) Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato - differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato - art. 30 CCNL 17.12.2020

Ai 3 dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione delle performance dirigenziali e distintamente per gli eventuali incarichi ricoperti ad interim, è attribuita una retribuzione di

risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, a condizione che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore ai 9/10 del punteggio massimo conseguibile. In caso di parità di punteggio tra 2 o più dirigenti collocatisi all'ultimo posto utile previsto per la maggiorazione, l'incremento del 30% della retribuzione di risultato è ripartito proporzionalmente tra detti dirigenti.

La maggiorazione è finanziata con le risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato, ivi comprese le quote della retribuzione di posizione eventualmente ancora disponibili al termine dell'anno dopo aver soddisfatto le finalità di cui alle precedenti lettere c) e d).

f) Onnicomprensività del trattamento economico – art. 60 CCNL 17.12.2020

Le risorse di cui all'art. 60 CCNL, che confluiscono nella parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata nell'anno in cui sono accertate dall'amministrazione, saranno interamente destinate a retribuzione di risultato e ripartite nella misura dell'80% al dirigente che ha reso la prestazione e per il restante 20% al fondo.

g) Utilizzo proventi violazioni del codice della strada – art. 59 CCNL 17.12.2020

Le risorse di cui all'art. 59 CCNL, destinate all'erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato in favore del dirigente della Polizia Locale, sono determinate annualmente con delibera di Giunta adottata ai sensi dell'art. 208, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 nella misura del 2% della quota di cui al citato comma 4, riferita ai proventi rivenienti delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'amministrazione per violazioni del codice della strada. Tali risorse confluiscono nella parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata nell'anno in cui sono accertate dall'amministrazione.